



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : ordine@farmacietv.it - ordinefarmacistiv@pec.fofi.it

Sito: www.fofi.it/ordinetv

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201301036

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 24 del 04/09/2013

Prescrizioni a carico del SSN di medicinali nella Terapia del Dolore - chiarimenti

Con note n. 344771 e 317211, la Regione del Veneto ha reso noto che, tenuto conto delle modifiche normative intervenute, allo scopo di uniformare i comportamenti in ambito regionale, in armonia con le indicazioni del Ministero della Salute e del MEF (Ministero Economia e Finanze), si ritiene opportuno che tutte le prescrizioni SSN sulla terapia del dolore severo dei suddetti medicinali dell'Allegato III-bis venga utilizzato il **codice di esenzione TDL**: esso va riportato sulla ricetta SSN, **nello spazio dedicato alle esenzioni e non riportato in altri campi della ricetta stessa**. La sua apposizione da parte del medico comporta:

- La prescrivibilità di un numero di confezioni fino a 30 giorni di terapia;
- L'esenzione dal pagamento della quota fissa, coerentemente alle disposizioni regionali vigenti in materia di esenzione;

Il codice **L12 è da ritenersi, pertanto, obsoleto**.

Nei casi residui il suo eventuale utilizzo, produce i medesimi effetti di TDL sulla prescrizione e dispensazione nella terapia del dolore severo.

Considerata la casistica che può verificarsi in relazione alle varie condizioni di esenzione da un lato, e di classificazione dei medicinali per la terapia del dolore dall'altro, si ritiene utile riportare, a titolo di esempio, i casi riportati nella tabella allegata alla presente.

Nel merito dell'argomento si evidenzia che la necessità di indicare la posologia al fine di consentire al farmacista la necessaria verifica delle prescrizioni entro il limite dei trenta giorni di terapia, trova riscontro in specifici chiarimenti forniti dall'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.

A completamento di quanto esposto, appare opportuno, infine, ricordare che:

- Con riferimento ai trattamenti antidolorifici al di fuori dell'ambito di applicazione del DPR n. 309/1990, rimane ferma la prescrizione di medicinali a base di paracetamolo (non associato ad altri medicinali) a favore di residenti e domiciliati, affetti da patologie con codice di esenzione 006-013 (limitatamente ai pazienti con neuropatica diabetica) 048-054 (spondilite anchilosante limitatamente al dolore severo) a carico del SSR, come disposto dalla DGR n. 239/2005 e richiamato nel Decreto Dirigenziale n. 141 del 21/8/2012;
- Ai fini della rimborsabilità le prescrizioni dovranno comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle limitazioni eventualmente definite nelle note AIFA.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

IL PRESIDENTE
Maria Cama